



COMUNE DI ISTRANA



COMUNE DI MORGANO

## **REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE COMUNI DI ISTRANA E MORGANO**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Istrana n. 14 del 23.04.2018.
- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Morgano n. 26 del 27.06.2018

**Regolamento in vigore dal 16 luglio 2018**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni recate dalla Legge Regionale 9 agosto 1988 n. 40 e della Legge 7 marzo 1986 n. 65, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni di Polizia locale dei Comuni aderenti alla Convenzione istitutiva del Corpo intercomunale di Polizia Locale – Comuni di Istrana e Morgano.

## **Art. 2 - Ambito di attività e Funzioni**

1. L'ambito territoriale delle attività del servizio associato è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione vigente e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti.
2. Il personale che opera in convenzione, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65 del 1986, esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi vigenti.
3. Gli operatori di Polizia locale, impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dalla convenzione, sono sottoposti di volta in volta, all'Autorità del Sindaco del Comune del territorio nel quale si trovano ad operare.
4. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale e il personale ad esso appartenente, nell'ambito territoriale di competenza, delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita tutte le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riguardo:
  - a) alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, pubblici esercizi, tutela dell'ambiente e igiene, in collaborazione con i competenti uffici dei Comuni aderenti alla Convenzione;
  - b) a prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, d'intesa con le autorità competenti, collaborando con i servizi di Protezione Civile secondo le modalità previste dai Piani comunali di Protezione Civile;
  - c) ad adempiere a compiti di Polizia Giudiziaria e a funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
  - d) ad assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
  - e) a prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
  - f) ad assicurare i servizi d'onore richiesti dalle Amministrazioni comunali aderenti alla Convenzione e fornire la scorta d'onore alla Bandiera dei Comuni stessi;
  - g) a svolgere opera di prevenzione e di educazione stradale;
  - h) ad operare al servizio dei cittadini al fine di garantire il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza, sulla scorta degli eventuali accordi stipulati con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;
  - i) ad adempiere a ogni altra funzione o compito previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 3 - Corpo intercomunale di Polizia locale e Sede del Corpo**

1. Per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla convenzione sottoscritta sono istituiti:
  - a. il Corpo intercomunale di Polizia locale – Comuni di Istrana e Morgano;
  - b. la sede del Corpo intercomunale di Polizia locale.

2. La sede del Corpo è individuata presso gli Uffici della P.L. del Comune di Istrana.

#### **Art. 4 - Presidi territoriali – Sede distaccata**

1. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, in ciascuno dei Comuni aderenti al Corpo intercomunale è attivata una sede distaccata ovvero un presidio territoriale di riferimento per l'utenza, anche allo scopo di mantenere il rapporto con la cittadinanza e di garantire un'efficace presenza sul territorio.

#### **Art. 5 - Organizzazione del Comando e dotazione organica**

1. La gestione, la realizzazione e l'attuazione delle funzioni associate di cui alla convenzione sono affidate al Comando del Corpo intercomunale di Polizia locale.
2. Alla direzione del Corpo intercomunale di Polizia locale è preposto il Comandante che opera sulla base dei principi contenuti nella convenzione sottoscritta dagli Enti aderenti.
3. La dotazione organica del Corpo è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei servizi di polizia locale di ciascun Comune. Tutto il personale del Corpo dipende gerarchicamente dal Comandante coordinatore. La Conferenza dei Sindaci verifica, in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio, l'adeguatezza dell'organico del Corpo e le eventuali necessità della sua integrazione.
4. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante coordinatore del Corpo intercomunale di Polizia Locale, con proprio provvedimento, decide sull'articolazione delle strutture tecnico-operative in relazione alle competenze d'istituto e alle priorità individuate. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale alle stesse strutture tecnico-operative.

#### **Art. 6 – Comandante e Vice Comandante**

1. Il Comandante coordinatore del Corpo intercomunale è nominato dal Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante, espresso a maggioranza, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. L'incarico di Comandante è conferito a tempo determinato, per un periodo massimo coincidente con il mandato del Sindaco del Comune capofila.
3. L'incarico è prorogato di diritto, alla naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.
4. L'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderente.
5. Il Comandante coordinatore del corpo intercomunale è responsabile della Ufficio di coordinamento e delle risorse a lui assegnate. Il Comandante risponde direttamente al Sindaco competente per territorio ed alla Conferenza dei Sindaci in relazione alle direttive ricevute ed ai risultati conseguiti. E' altresì responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale e ne risponde direttamente ed esclusivamente al Sindaco del territorio di competenza ed alla Conferenza dei Sindaci. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Conferenza dei Sindaci.

6. Al Comandante del Corpo intercomunale (o suo delegato) è attribuita la rappresentanza a stare in giudizio per conto degli Enti aderenti al Corpo intercomunale nei contenziosi instaurati davanti al Giudice di Pace ed alla Prefettura.
7. La funzione di Comandante coordinatore del Corpo intercomunale di Polizia Locale può essere attribuita solo ad un Comandante (Cat. D) della Polizia Locale dei Comuni aderenti alla Convenzione, di comprovata esperienza ed elevata professionalità, acquisita con riferimento ai compiti affidati e alla complessità socio-economica del territorio.
8. Il Comandante coordinatore, in particolare:
  - a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti del Corpo;
  - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
  - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
  - d) provvede a tutti i servizi, a mezzo di ordini di servizio;
  - e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi gli incaricati degli Uffici per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
  - f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
  - g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle Forze di Polizia;
  - h) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente;
  - i) cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni convenzionati allo scopo di garantire la reciproca integrazione interdisciplinare;
  - j) propone al Sindaco del territorio di competenza, ovvero alla Conferenza dei Sindaci, il conferimento di riconoscimenti al personale ritenuto meritevole nei casi e con le modalità stabilite nel presente Regolamento;
11. Il Comandante coordinatore, ovvero suo delegato, è tenuto ad informare i Sindaci dei Comuni convenzionati, ovvero la Conferenza dei Sindaci, dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nella Convenzione.
12. La funzioni di Vice-Comandante sono espletate da un appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale. Tale conferimento e attribuzione deve essere effettuato sulla base dei seguenti criteri: a) la durata delle funzioni di Vice-Comandante sono a tempo determinato, per un periodo massimo coincidente con il mandato del Sindaco del Comune capofila, prorogato di diritto fino a nuova nomina; b) nel conferimento delle su citate funzioni si deve tenere conto dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti; c) le su citate funzioni possono essere revocate prima della scadenza con atto scritto e motivato del Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro oppure nel caso di diversa organizzazione dell'ente.
13. Il Vicecomandante del Corpo intercomunale, è nominato dal Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante, espresso a maggioranza, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, sostituisce e rappresenta il Comandante in sua assenza.

## **Art. 7 - Posizione gerarchica**

1. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo intercomunale è determinata dal grado ricoperto e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso.

2. Ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio associato si considereranno utili i periodi di servizio prestati nell'area di vigilanza, siano essi di ruolo oppure non di ruolo, sia a tempo indeterminato che determinato.
3. Se assunti contemporaneamente tramite concorso, qualora qualificati a pari merito nella relativa graduatoria, occorrerà fare riferimento, per la suddetta posizione gerarchica, alla maggiore anzianità anagrafica.
4. Gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo agli stessi, dichiarandone le ragioni.
5. Ogni appartenente al Corpo intercomunale ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente, anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
6. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

### **Art. 8 - Organizzazione del Servizio**

1. L'Ordine di servizio costituisce il documento che registra e programma le attività di servizio.
2. Viene redatto giornalmente dal responsabile incaricato sulla base di una programmazione mensile o settimanale. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del responsabile preposto. E' consentito il cambio del turno di servizio previo consenso del Comandante o del Vice-Comandante.
3. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione dell'Ordine di servizio all'inizio del proprio turno di servizio.
4. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte ma possono essere legittimamente impartite anche in forma orale.
5. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed eventualmente nell'armamento.
6. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto svolti dagli operatori sia sul territorio di competenza che negli uffici di supporto agli addetti che svolgono servizio esterno, il personale smontante:
  - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
  - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.
7. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo e all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.
8. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione dettagliata deve segnalare al Comando quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
9. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante coordinatore ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado presente in servizio.

10. È fatto obbligo al personale appartenente al Corpo, in caso di assenza dal servizio, di darne tempestiva notizia secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e di avvisare nel più breve tempo possibile, comunque al più tardi all'inizio dell'orario del turno di lavoro, il Comando, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione del personale assente nei servizi organizzati.
11. Nel caso di assenza per motivi di salute sussiste l'obbligo di comunicare la prognosi al Comando nel più breve tempo possibile, al fine di organizzare al meglio il servizio.

### **Art. 9 – Personale**

1. Presso il corpo intercomunale di Polizia locale opera il personale della Polizia locale in servizio presso i comuni aderenti; detto personale mantiene il rapporto organico con l'Ente di appartenenza mentre dipende funzionalmente dal Corpo intercomunale.
2. Il Comandante cura la predisposizione degli atti di organizzazione (turni, piano ferie e relative autorizzazioni, assegnazione compiti e destinazione del personale alle funzioni, piano di formazione, autorizzazione al lavoro straordinario, ecc.) mentre gli atti di gestione del rapporto di lavoro (stipendi, progressioni in carriera, erogazione compensi incentivanti, definizione monte ore straordinario per gli agenti) sono adottati dai comuni di provenienza, con i quali il Comandante si rapporta come responsabile del Corpo, curando il necessario coordinamento. Egli ha inoltre a disposizione gli atti e i documenti degli uffici degli Enti aderenti utili per l'esercizio delle sue funzioni.
3. Tutto il personale sarà soggetto a valutazione ai sensi della vigente legislazione, da parte del Comandante del Corpo che si potrà avvalere dei Responsabili degli uffici dei Comuni convenzionati.
4. Il Comandante sarà valutato annualmente dal Nucleo di Valutazione del Comune capofila, sulla base di apposita relazione elaborata dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Gli Enti convenzionati valuteranno l'opportunità di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale operante nel Corpo intercomunale di Polizia locale.
6. Resta in capo agli Enti di appartenenza quanto non espressamente citato e attinente al rapporto di lavoro.

### **Art. 10 - Cura della persona e dell'uniforme**

1. Gli appartenenti al Corpo, di norma, prestano servizio in uniforme. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione sarà svolta in modo completo per il servizio da svolgere dopo l'assunzione del nuovo personale; la periodica sostituzione della stessa e del materiale in dotazione sarà effettuato secondo le scadenze previste dalla norma.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore nel rispetto del prestigio e del decoro della Polizia locale e delle Amministrazioni Comunali.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di elementi ornamentali che possano alterare l'assetto complessivo dell'uniforme.
5. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme in ordine e conforme alle disposizioni impartite entro 5 minuti dall'inizio del turno (tempo di vestizione).
6. I superiori sono tenuti a controllare quanto sopra ed in caso di difformità provvedono ad invitare l'operatore ad uniformarsi alle disposizioni impartite.
7. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività in abito civile. In questo caso, prima di

- ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. In divisa deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto.
8. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
  9. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.
  10. Il Comandante coordinatore rilascia al personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale un tesserino di riconoscimento e assegna una placca di servizio, del tipo previsto dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41, e successivi atti attuativi. La placca di servizio va indossata sull'uniforme di servizio, secondo le modalità previste.
  11. Il tesserino di riconoscimento e la placca di servizio vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del tesserino di riconoscimento o della placca di servizio.
  12. I distintivi di grado sono disciplinati dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto N. 2689/2004 approvata in attuazione dell'art.17 della Legge Regionale N. 41 del 19 dicembre 2003 e dalle norme vigenti in materia. Il Comandante può attribuire specifici incarichi nell'ambito del costituito Corpo, finalizzati a valorizzare le competenze tecniche ed operative maturate durante il servizio.

#### **Art. 11 - Norme generali di condotta. Doveri del personale**

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dal Codice di comportamento del Comune di appartenenza, il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità, alla cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile. Deve altresì operare con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.
3. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto tra i cittadini e le Amministrazioni aderenti alla Convenzione, nonché tra i cittadini stessi e il Corpo.
4. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato o personale. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
5. Il Personale non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti a operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, del Corpo intercomunale di Polizia Locale e dei colleghi.
6. Il personale appartenente al Corpo non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti relativi ad argomenti che interessano il servizio.
7. Il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini con i quali viene a contatto per ragioni di ufficio, i Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione e le altre Autorità con le quali venga ad interagire per ragioni di servizio. Il saluto è altresì dovuto alle bandiere nazionali e militari, ai gonfaloni civici, alle

autorità e simboli dello Stato cui sono devoluti gli onori, alle autorità civili, militari e religiose, ai superiori gerarchici del Corpo intercomunale di Polizia Locale e ai cortei funebri. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue secondo le modalità in uso nelle Forze Armate portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla. È dispensato dal saluto:

- a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
- b) il personale a bordo di veicoli;
- c) il personale di scorta di sicurezza;
- d) il personale di scorta al gonfalone civico.

### **Art. 12 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature, veicoli e documenti**

1. Il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio, è tenuto ad adottare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Il personale del Corpo deve adottare la stessa cura di cui al comma precedente per ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso per motivi di servizio.
3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.
4. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione al personale in servizio, che è tenuto ad usarli nel rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento; devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
1. È compito del personale della struttura cui è assegnato il veicolo o l'apparecchiatura tecnica, curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché gli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro.

### **Art. 13 - Rapporti esterni**

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante coordinatore o da un suo delegato.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, le Amministrazioni aderenti alla Convenzione e il Corpo.
3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.
4. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini sono rivolte, formalmente, al Comandante coordinatore o persona da lui delegata tramite gli uffici del Comando, fatte salve le situazioni di urgenza.

### **Art. 14 - Arma di ordinanza, assegnazione dell'arma e modalità di porto**

1. Nell'ambito del territorio della Convenzione, ovvero del territorio in cui si trovino a operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, servizi esterni di vigilanza, protezione della casa comunale e dell'eventuale armeria, i servizi notturni e di pronto intervento, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia

- Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale con l'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle leggi 26 marzo 2001, n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante coordinatore.
  3. Gli appartenenti al Corpo, ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale. L'arma è assegnata al personale non obiettore di coscienza.
  4. Il personale obiettore di coscienza eventualmente presente nel Corpo sarà impiegato, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in servizi compatibili con tale posizione di obiettore.
  5. L'arma in dotazione, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è una delle pistole semiautomatiche, con caricatore di riserva, calibro 9 x 21, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile che per quello femminile.
  6. L'arma è assegnata solo al personale in possesso:
    - a) della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986;
    - b) dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.
  7. I requisiti di cui al comma precedente devono essere verificati almeno ogni 2 (due) anni e comunque ogni volta se ne presenti la necessità.
  8. L'arma in dotazione è assegnata dal Sindaco del Comune di appartenenza al personale in via continuativa con proprio provvedimento comunicato al Prefetto; l'arma è assegnata al personale corredata del relativo munizionamento (al massimo 50 colpi).
  9. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dal Comune di appartenenza, e viceversa.
  10. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi porta l'arma in modo non visibile.
  11. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. In ogni spostamento l'arma va sempre tenuta in fondina e mai abbandonata. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
  12. È vietato portare l'arma dentro borse, borselli e simili contenitori.
  13. Il personale armato deve evitare il deposito dell'arma assegnatagli in armadietti o cassetti o altri luoghi non idonei.
  14. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
  15. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
  16. Il Comandante coordinatore, ovvero un suo delegato, può eseguire periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.
  17. Il Comandante coordinatore, o in caso di urgenza anche Il Responsabile in turno, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco del Comune di appartenenza del personale a cui è ritirata l'arma.
  18. Il Comandante coordinatore può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma.

19. I servizi di collegamento e di rappresentanza, effettuati al di fuori del territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione dagli addetti al Corpo intercomunale di Polizia Locale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di norma senza l'arma. Tuttavia, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per le ragioni indicate al comma 9.
20. I servizi svolti al di fuori dell'ambito territoriale di cui al comma 19, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma. Il Sindaco del Comune di appartenenza del dipendente che presterà detto servizio comunica al Prefetto di Treviso e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
21. Possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione per esigenze di difesa personale gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale che facciano parte del picchetto d'onore.
22. L'esenzione dal porto dell'arma può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.
23. In applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1054 dell'11 aprile 2006, all'allegato "B" capitolo I, punto 10, lettere a), b), c) e d), l'arma bianca descritta al punto 80 del predetto allegato "B" è attribuita come dotazione individuale del Comandante coordinatore, del Vicecomandante e dei Commissari e come dotazioni di reparto per i servizi di rappresentanza al personale delle altre qualifiche.

#### **Art. 15 - Numero complessivo delle armi, custodia delle armi e doveri dell'assegnatario**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo intercomunale di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, o altra motivazione. Il Comandante coordinatore denuncia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione. L'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale ordinariamente preordinato allo svolgimento dei servizi esterni.
2. Le armi non assegnate e quelle di riserva, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in idoneo locale il cui accesso è riservato prevalentemente al Comandante coordinatore e ai soggetti dal medesimo individuati, nel rispetto del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
3. In detti luoghi di custodia, unitamente alle armi in dotazione assegnate ai singoli operatori, sono istituiti idonei registri di carico e scarico come da disposizioni vigenti. Le armi in dotazione e il relativo munizionamento, sono prelevati presso i luoghi di cui al comma 2 dagli operatori prima dell'inizio del servizio e normalmente versate al termine dello stesso.
4. Una copia delle chiavi dell'armeria, eventualmente istituita ai sensi dell'art. 12 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, e degli armadi blindati sono conservate dal Comandante coordinatore secondo la normativa vigente.
5. L'addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma, deve verificare:

- a) al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire con la massima diligenza e cautela l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando.

A tal fine, dovrà in particolare:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
  - b) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante gli eventuali servizi notturni che si dovessero organizzare o servizi esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicurezza, ancorché con caricatore inserito;
  - c) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
  - d) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
  - e) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
  - f) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
  - g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
6. L'arma è prelevata previa annotazione del provvedimento di assegnazione nel registro di cui al comma 3. L'arma deve essere immediatamente affidata al Comandante coordinatore, ovvero a persona da lui nominata, nei seguenti casi:
- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
  - b) quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
  - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
  - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, del Comandante coordinatore, ovvero del Sindaco del Comune di appartenenza del personale raggiunto dal provvedimento.
7. In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10, e per tutto il periodo dello stesso, il personale ha facoltà di depositare l'arma nei luoghi di cui al comma 2 o nell'apposita armeria eventualmente istituita secondo la normativa vigente.
8. Fuori dei casi di cui al precedente comma, l'appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale può depositare l'arma, alla fine del servizio giornaliero, presso le sedi del Corpo, nei luoghi di cui al comma 2.
9. È sempre vietato l'uso delle armi al di fuori delle eventualità consentite dalla legge. Qualora si renda necessario l'uso dell'arma, l'assegnatario ne deve dare tempestiva comunicazione al Comandante coordinatore, ovvero al suo responsabile in turno, seguita da una relazione dettagliata su tale circostanza.
10. Il personale appartenente al Corpo, cui sia stata assegnata l'arma, deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. È facoltà del Comandante coordinatore disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.
11. L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
12. Per quanto non espressamente previsto dal precedente articolo 36 e dal presente articolo, si applicano le norme del D.M. 7 marzo 1987, n. 145, nonché del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ogni altra disposizione in materia.

### **Art. 16 -Riconoscimento per particolari meriti**

1. Gli appartenenti al servizio che si sono distinti per particolari servizi e spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, sono premiati, in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
  - a) elogio scritto;
  - b) encomio;
  - c) encomio solenne;
  - d) proposta di una ricompensa al valor civile.
2. I riconoscimenti di cui al comma 1 sono iscritti al fascicolo personale del dipendente interessato.

### **Art. 17 - Requisiti per il conferimento**

1. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate, su proposta del Sindaco del Comune di appartenenza, al Ministero dell'Interno, secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, a fronte di straordinari atti di eroismo.
2. L'encomio solenne, deliberato dall'Amministrazione Comunale, su proposta del Comandante coordinatore, è conferito, in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'encomio del Sindaco del Comune di appartenenza, su proposta del Comandante coordinatore, è conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale, oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d'istituto.
4. L'elogio scritto del Comandante coordinatore è conferito, anche su proposta del Responsabile di riferimento, al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere eccellenti qualità professionali.

### **Art. 18 - Festa del Santo Patrono e del Corpo intercomunale di Polizia Locale**

1. Alla scopo di garantire una migliore gestione dei servizi, per la festività del Santo Patrono dei Comuni aderenti, il personale farà riferimento a quello dell'Ente di appartenenza.
2. Il giorno 20 Gennaio, giornata in cui si festeggia il Santo Patrono San Sebastiano, è dichiarata festa del Corpo intercomunale di Polizia Locale. La festa può essere solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Corpo stesso.

### **Art. 19 - Gestione verbali di accertamento**

1. Tutte le procedure di gestione dei verbali di accertamento relative sia alle violazioni alle norme del Codice della Strada sia alle distinte violazioni amministrative "*extra Codice della strada*" redatte dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e le correlate procedure applicative del procedimento sanzionatorio, verranno effettuate presso la sede del Corpo.
2. I verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada verranno registrati cronologicamente su di un software gestionale unico del Corpo Intercomunale conservato

- presso la Sede, secondo le previsioni di cui all'Art. 383 del D.P.R. 495/1992 (Reg. CdS); sono tenuti registri separati dei verbali in relazione al territorio comunale di competenza.
3. Analogamente si procederà con i verbali di accertamento di violazione a leggi e regolamenti che individuano in generale l'ente Comune quale destinatario degli stessi (violazioni amministrative “*extra Codice della Strada*”), distinto da quello del punto precedente.
  4. La definizione dei procedimenti sanzionatori relativi all'accertamento di violazioni ai Regolamenti Comunali e alle Ordinanze Sindacali è attribuita al Comandante del Corpo.
  5. La definizione dei procedimenti sanzionatori relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate per l'accertamento di violazioni di norme di Legge per le quali l'ente Comune viene individuato quale destinatario dei relativi proventi – qualora non di diretta competenza funzionale del Comandante del Corpo - è attribuita, in relazione alle diverse competenze per materia, al Sindaco o ai funzionari / responsabili di servizio del Comune sul cui territorio è stata accertata la violazione oggetto del procedimento, secondo le previsioni organizzative ed ordinamentali di ogni singolo Ente.
  6. I Comuni convenzionati si impegnano ad adottare uniformi strumenti normativi (Regolamento) per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali.

#### **Art. 20 - Proventi sanzioni amministrative**

1. I proventi derivanti dall'accertamento di violazioni amministrative effettuato dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, restano di spettanza esclusiva del Comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure con le quali le stesse sono state accertate e contestate.
2. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, verranno introitate direttamente su conto corrente postale intestato al Comune a cui spettano tali proventi.
3. Analogamente si procederà per i proventi delle sanzioni amministrative il cui pagamento viene ingiunto con i provvedimenti esecutivi delle Ordinanze–Ingiunzioni adottate per competenza da Funzionari responsabili di servizio dei singoli Comuni aderenti, diversi dal Comandante del Corpo.
4. Ogni Comune aderente provvede alla sollecita e coordinata trasmissione all'Ufficio Verbali del Corpo dei riscontri contabili relativi alla riscossione dei proventi secondo modalità e procedure definite con il Comandante del Corpo.

#### **Art. 21 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla Convenzione e si applicano le disposizioni in materia contenute in leggi e regolamenti statali e regionali, nei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché alle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni aderenti alla Convenzione stessa.

#### **Art. 22 - Abrogazione di norme**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i regolamenti dei Corpi di Polizia Locale e sull'armamento in dotazione vigenti nei Comuni aderenti alla convenzione nonché ogni altra norma regolamentare o disposizione organizzativa od operativa con esso incompatibile.

### **Art. 23 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva e sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Treviso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché alla Regione del Veneto.